

TI_GERICHTE 14.2014.138 vom 17. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.138

FR: TI_GERICHTE 14.2014.138 du 17 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2014.138 del 17 novembre 2014

Regeste

Contestazione della graduatoria in materia di fallimento. Competenza materiale. Valore litigioso. Salario in caso di impedimento al lavoro. Onere della prova

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) , sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). I medesimi principi sono validi anche in materia di fallimento bancario (art. 37 cpv. 2 LBCR, RS 952.0). Per le decisioni inappellabili e finali di prima istanza è dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG). 1.1 Nel caso di specie, il Pretore ha attribuito alla causa un valore litigioso di fr. 33'691.70. In realtà, e come osservato dalla stessa reclamante, trattandosi di un'azione di contestazione di graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all'importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall'amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Ciò detto, il credito insinuato da CO 1 essendo di fr. 33'691.70 e il dividendo ipotizzato per la terza classe del 2.19%, il valore litigioso ammonta a fr. 737.90, di modo che il ricorso in esame è ammissibile solo quale reclamo nel senso dell'art. 319 lett. a CPC. 1.2 Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Presentato il 2 luglio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 2 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo. 1.3 La legittimazione della reclamante deriva dalla sua qualità di attrice nella procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 2 LEF). 1.4 A norma dell'art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, ciò che verifica d'ufficio (art. 60 CPC). a) Fra questi rientra la competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC), disciplinata dal diritto cantonale (art. 4 CPC), che va esaminata d'ufficio in ogni stadio della causa, e ciò anche in seconda istanza (DTF 140 III 274, consid. 2.2 con rinvio). Di principio la competenza per materia è di natura imperativa e la mancanza di tale presupposto comporta l'irricevibilità dell'istanza (Müller in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 38 ad art. 59 CPC). Una decisione emanata nonostante la mancanza di un presupposto processuale è, di regola, nulla (Gehri in: Basler Kommentar, Schweizerische ZPO, 2012, n. 12 ad art. 60 CPC). In particolare, una decisione di un'autorità giudiziaria inferiore dev'essere annullata se questa non era materialmente competente a statuire nel merito (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 11 ad art. 318 CPC). b) Nel caso concreto, il valore litigioso, come visto (sopra consid. 1.1), è di fr. 737.90. La causa rientrava pertanto nella competenza (fino a fr. 5'000.–) del giudice di pace (art. 31 cpv. 1

lett. c LOG), sicché il Pretore non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi materialmente incompetente (Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander (ed.), op. cit., n. 15 ad art. 220 CPC). Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata dovrebbe essere dichiarata d'ufficio nulla da questa Camera, indipendentemente dal fatto che non vi sia stata alcuna contestazione delle parti. Nel caso specifico, tuttavia, ciò trascenderebbe in un inutile esercizio di giurisdizione, dato che la causa rientra nella competenza della Camera (sopra consid. 1 i.f.) ed è matura per il giudizio (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), l'esito del reclamo è chiaro e la reclamante, benché abbia evidenziato il problema di competenza, non chiede il rinvio della causa al giudice di pace, mentre, come si vedrà, gli interessi del convenuto non sono pregiudicati dall'odierna decisione. Tanto vale in queste circostanze, per economia di giudizio, entrare senza indugio nel merito del reclamo.

1.5 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che l'attività della _____ SA è cessata il 7 gennaio 2009 con l'apposizione dei sigilli da parte dell'autorità inquirente, senza perciò porre fine alla relazione contrattuale con il convenuto. Preso atto che CO 1 ha dato la disdetta per il 31 maggio 2009, il primo giudice ha considerato ch'egli ha mantenuto il diritto di percepire il salario dal 1° gennaio al 31 maggio 2009, a prescindere dal fatto ch'egli abbia o no offerto la propria prestazione lavorativa dopo la cessazione dell'attività del suo datore di lavoro, in quanto questi non sarebbe in ogni caso stato nella condizione di accettarla. D'altronde, ha rilevato il Pretore, RE 1 non ha allegato né tantomeno dimostrato che il convenuto ha conseguito un risparmio a causa dell'impedimento al lavoro, né che ha effettivamente lavorato per altri datori di lavoro oppure omesso intenzionalmente di farlo durante il periodo in questione. Donde la reiezione della petizione.

3. Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto l'importo stabilito dal Pretore per la tassa di giustizia, ritenendo che la stessa, se dovuta, non dovrebbe comunque superare fr. 300.–, il valore litigioso essendo solo di fr. 980.– (recte fr. 737.90, il dividendo presumibile ammontando al 2.19% e non al 2.91%, doc. C accluso alla petizione, pag. 5 ad 7). Nel merito, la reclamante critica la valutazione del primo giudice secondo cui il datore di lavoro non avrebbe in ogni caso accettato la prestazione di lavoro offerta, facendo valere che al proposito nulla è dato di sapere, il convenuto essendo rimasto silente. Stanti i principi attitatorio e dispositivo – essa sostiene – il Pretore avrebbe dovuto ritenere accertati i fatti da lei addotti, nella misura in cui non sono stati contestati dalla controparte. Ad ogni modo, la reclamante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto accertare i fatti d'ufficio conformemente al principio inquisitorio sociale applicabile nelle procedure di diritto del lavoro (art. 247 cpv. 2 lett b. n. 2 CPC) ed emanare in proposito un'ordinanza sulle prove. RE 1 postula dunque, in via principale, la riforma e l'accoglimento della petizione, in via subordinata l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incanto al Pretore per nuovo giudizio e in via ancor più subordinata la modifica del dispositivo relativo alla tassa di giustizia.

4. Ciò posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui la reclamante rimprovera al

primo giudice di non essersi attenuto alla procedura prevista dal diritto del lavoro. Infatti, la contestazione della graduatoria, anche quando – come nella presente fattispecie – concerne pretese fondate sul diritto del lavoro dev'essere trattata come una causa di diritto esecutivo e non di diritto del lavoro, perché ha quale oggetto principale l'appuramento della graduatoria e non l'accertamento dell'esistenza del credito contestato, questione sulla quale il giudice statuisce in via solo pregiudiziale e senza effetto vincolante per il fallito, che non è parte della procedura (cfr. DTF 135 III 470, consid. 1.2). Al riguardo la sentenza del Tribunale federale citata dalla reclamante (DTF 131 III 455 consid. 3) pone lo stesso principio per le azioni in cui è litigioso il grado della pretesa contestata. La censura va pertanto respinta e la stessa sorte spetta alle critiche connesse alla mancata osservazione del principio inquisitorio sociale. 5. Essendo il convenuto rimasto silente, la reclamante allega che i fatti da lei adottati non vanno provati. Ne deduce che quanto da lei esposto in sede di petizione sul presunto comportamento di CO 1 durante il periodo di mora della _____ SA ai sensi dell'art. 324 CO dev'essere considerato ammesso. 5.1 Nei procedimenti retti dal principio attitatorio sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è controverso se è stato debitamente allegato e specificato da chi l'invoca e contestato in causa dalla controparte in modo particolareggiato (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi , Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg.). Il giudice non deve però considerare nella sua decisione le allegazioni che sono sì rimaste incontestate, ma risultano chiaramente errate (Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2^a ed. 2013, n. 19 ad art. 222 CPC). 5.2 Nel caso di specie, in prima istanza RE 1 non ha allegato che il convenuto avesse conseguito un risparmio a causa dell'impedimento al lavoro, né che avesse effettivamente lavorato per altri datori di lavoro oppure omesso intenzionalmente di farlo durante il periodo di disdetta, ma si è limitata a rilevare che nulla si sapeva in proposito. Non debitamente allegato, l'ipotetico guadagno conseguito dal convenuto non può dirsi non contestato. Oltretutto, la reclamante ha formulato tale considerazione sotto l'angolo dell'art. 337 c cpv. 2 CO nel quadro della sua tesi secondo cui la cessazione dell'attività di _____ SA equivallesse a una disdetta immediata del contratto di lavoro (petizione ad n. 16). Avendone giustamente dimostrato l'infondatezza (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso), il Pretore non era tenuto ad esaminare d'ufficio se il dubbio evocato dall'attrice avesse una qualunque valenza sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 324 cpv. 2 CO. E l'allegazione – se così si può qualificare – è inammissibile in questa sede (art. 326 CPC). In queste circostanze non risulta che il Pretore abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato. Perciò già per questo motivo la sua sentenza merita conferma anche nel merito. 5.3 Ad ogni buon conto, trattandosi di fatti negativi – assenza di un guadagno reale o ipotetico – sarebbe spettato alla reclamante fornire almeno indizi in merito. Anzi, l'onere della prova incombe al datore di lavoro (cfr. art. 324 cpv. 2 CO; DTF 96 II 57, consid. 3; P ortmann in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4 a ed. 2007, n. 13 ad art. 324 CO; Rehbinder/Stöckli , Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. VI, 2010, n. 25 ad art. 324 CO) e il diritto sostanziale del lavoro applicandosi anche nella procedura di contestazione della graduatoria, ben poteva il primo giudice considerare che l'attrice non aveva portato una prova che le spettava recare. Al riguardo, del resto, nulla negli atti indica che gli organi della fallita, chiamati dai liquidatori a determinarsi sulle insinuazioni (art. 244 LEF per il rinvio dell'art. 34 cpv. 2 LB), abbiano contestato il credito insinuato da CO 1. In particolare l'estratto della graduatoria (doc. C) prodotto dall'attrice non accenna a niente di simile.

Anche sotto questo profilo, il reclamo andrebbe pertanto respinto. 6. Per quanto concerne la tassa di giustizia stabilita dal Pretore in fr. 750.–, RE 1 chiede che venga ridotta a fr. 150.–, osservando come la stessa avrebbe dovuto oscillare tra fr. 50.– e fr. 300.–, il valore litigioso della causa essendo di fr. 980.– (recte: fr. 737.90). Il riferimento all'art. 6 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) si rivela corretto, la causa rientrando nella competenza del giudice di pace (sopra consid. 1.4/b). Tenuto conto del valore litigioso, della complessità media-alta della causa e del dispendio lavorativo (una sentenza di 5 pagine), si giustifica di moderare la tassa di giustizia di prima sede riducendola a fr. 200.–. Su questo punto il reclamo merita pertanto parziale accoglimento, ritenuto che sulle modalità di computazione del maggior anticipo (restituzione, bonifico, compensazione, ecc.) deciderà la Pretura. 7. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il convenuto non avendo presentato osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 737.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato: 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–, già anticipate dalla parte attrice in ragione di fr. 750.–, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.